



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

PIANO 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

Articolo 1: Obiettivi

Le misure sanitarie previste per il controllo della brucellosi ovi-caprina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti
- dimostrare che la *B. melitensis* e *B. abortus* sono state eradicate dalla popolazione ovina e caprina regionale.

Articolo 2: Aziende a rischio

È considerata **a rischio**:

- una azienda in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme vigenti sulla identificazione e/o sulla movimentazione animale;
- una azienda ovina o caprina che ha introdotto capi di provenienza extraregionale; indipendentemente dallo stato sanitario della regione di origine;
- una azienda ovina o caprina in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
- una azienda nella quale per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella sp.*

Articolo 3: Attività ordinarie di controllo per la brucellosi ovina e caprina

1. Controlli in allevamento

a) In tutto il territorio regionale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.

b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende viene estratto con modalità *random* tra gli allevamenti presenti sul territorio regionale dichiarati ufficialmente indenni.

c) Negli allevamenti estratti con le modalità di cui al punto precedente, sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come da **scheda 1**, in modo tale da svelare una prevalenza pari o superiore al 2%, con un livello di confidenza del 99%. A tale fine sono riportate nella **scheda 2** le più usuali metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.

d) L'individuazione e il sorteggio delle aziende *random* sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Tali allevamenti sono sottoposti a controllo entro il 31 luglio di ogni anno.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

e) I detentori degli animali ed i veterinari aziendali sono tenuti a notificare i casi di aborto al veterinario ufficiale competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio se accompagnati dalla modulistica di cui alla **scheda 3**, e trasmette mensilmente alla ASL competente il prospetto riassuntivo dei referti riferiti ai campioni prelevati da veterinari aziendali e/o liberi professionisti.

2. Attività in allevamenti a rischio

- a) Negli allevamenti che abbiano introdotto ovini e caprini da riproduzione da territori extraregionali i controlli sierologici sono effettuati su tutti gli animali introdotti e su un campione di animali di età superiore ai sei mesi estratto dal gregge preesistente con le modalità della scheda 1 e della scheda 2, dopo almeno 42 giorni e non oltre 60 giorni dall'introduzione degli animali. Se l'allevamento ricevente non deteneva altri capi ovi-caprini al momento dell'introduzione dei capi importati, questi ultimi devono essere sottoposti a prova sierologica entro 30 giorni dall'arrivo. I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia IV bis (scheda 4)* per quelli importati, e la *tipologia VIII* per quelli locali.
- b) Negli allevamenti a rischio di cui all'art. 2 sono eseguiti controlli sierologici per la brucellosi ovi-caprina secondo la numerosità riportata nella scheda 1.

3. Controlli nelle movimentazioni

Il controllo sierologico precedente la movimentazione deve sempre essere eseguito in tutti gli animali da movimentare appartenenti alle aziende di cui all'articolo 2.. Detto controllo può essere effettuato anche su animali non appartenenti alle suddette aziende qualora il veterinario competente, sulla base di una valutazione del rischio, lo ritenga opportuno.

4. Controlli nelle macellazioni

- a) All'atto della regolare macellazione, tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi di provenienza extraregionale devono essere sottoposti al prelievo di sangue per l'esecuzione delle prove sierologiche ufficiali tramite SAR - Ag:RB.

I sieri sono accompagnati dai modelli 2 bis/33, che devono contenere almeno il codice aziendale dell'azienda di spedizione e la sede del macello con relativo numero di riconoscimento.

Ai fini della corretta elaborazione dei flussi informativi, le modalità di refertazione da parte dell'IZS dei risultati delle analisi sierologiche eseguite al macello devono consentirne la differenziazione rispetto ai controlli eseguiti in azienda.

- b) L'IZS avrà cura di inviare copia del rapporto di prova degli esami risultati positivi alla FdC al Servizio veterinario richiedente e al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività per la brucellosi ovina e caprina

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.
2. Qualora in un allevamento ovino o caprino si rinvenivano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità n. 453 del 2 luglio 1992 e successive modificazioni, in particolare:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

- a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - b) una indagine epidemiologica iniziale, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale e una indagine epidemiologica conclusiva da inviare al termine delle operazioni di cui al comma 2.;
 - c) immediato completamento del controllo, su tutti i capi presenti di età superiore ai sei mesi non sottoposti al test;
 - d) controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai sei mesi, negli allevamenti collegati epidemiologicamente ad esso;
 - e) abbattimento dei capi risultati positivi e dei capi reattivi;
 - f) prelievo all'atto dell'abbattimento degli animali infetti dei campioni da inviare al laboratorio dell'IZS per le successive ricerche dell'agente eziologico, accompagnati dal modello di cui alla **scheda 5**;
 - g) applicazione delle misure di cui all'art. 18, comma 1., lettere c) e d) del DM 02 luglio 1992 n. 453, inerenti le misure sul latte prodotto in azienda.
3. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni provenienti da un singolo allevamento, sia superiore al 4%, l'IZS avrà cura di effettuare l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.